



COREA DEL SUD

(aggiornamento 09/2024)

Estremi della legislazione:

Presidential Ordinance of Cosmetic Law No. 16869 del 19/07/00.

Presidential Decree No. 16825 del 29/05/00 (standard per gli stabilimenti produttivi).
Cosmetic Products Act approvato come no. 6025 il 07/09/99 ed entrato in vigore il 01/07/00.

Diverse MFDS/KFDA Notification.

Ministry of Health and Welfare (MHW) Notice No. 163 del 19/07/00.

Pharmaceutical Affairs Law, 1965 e successivi emendamenti.

Guidelines for the Safety Assessment of Cosmetics del 27/08/97.

Guideline of the Pharmaceutical Products Quality Management, MHW Notification No. 1996-25 del 08/04/96.

Consumer Protection Act.

Korean Standard of Cosmetic Ingredients.

http://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_28/list.do?page=1&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=

https://www.mfds.go.kr/eng/wpqe/m_24/de011014l001.do

[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EC%9D%98%EC%83%89%EC%86%8C%EC%A2%85%EB%A5%98%EC%99%80%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%B0%A9%EB%B2%95/\(2020-133,20201230\)](https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EC%9D%98%EC%83%89%EC%86%8C%EC%A2%85%EB%A5%98%EC%99%80%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%B0%A9%EB%B2%95/(2020-133,20201230))

<https://www.law.go.kr/LSW//admRulBylInfoPLinkR.do?admRulSeq=2100000196468&admRulNm=%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EC%9D%98%20%EC%83%89%EC%86%8C%20%EC%A2%85%EB%A5%98%EC%99%80%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%20%EB%B0%8F%20%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%B0%A9%EB%B2%95&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylClsCd=BE&joEfYd=&bylEfYd=>

[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B7%9C%EC%A0%95/\(2019-93,20191017\)](https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B7%9C%EC%A0%95/(2019-93,20191017))

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=50282&lang=ENG

Associazione di categoria:

K.C.A.

Korea Cosmetic Association

Website: <https://kcia.or.kr/home/main/>

Come riferimento esiste anche la *European Chamber of Commerce in Korea (ECCK)* dove è attivo un gruppo di lavoro sui cosmetici: <https://ecck.or.kr>



**Autorità:**

Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) www.mfds.go.kr – Cosmetic Review Division and Cosmetic Policy Division.

Ministry of Health, Welfare and Family Affairs (MHW) - Bureau of Pharmaceutical Affairs - Pharmaceutical Circulation Division – <http://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp>

National Institute for Food and Drug Safety Evaluation (NIFDS).

Kyunggido Institute of Health and Environment (KIHE).

Korean Pharmaceutical Trade Association (KPTA):
<http://www.kpta.or.kr/eng/about/about.asp>

Definizione di cosmetico:

"items with mild action on the human body for the purpose of cleaning, beautifying, adding to the attractiveness, altering the appearance, or keeping or promoting the skin or hair in good condition".

Sono esclusi i prodotti definiti come farmaci dal paragrafo 4, articolo 2 della *Pharmaceutical Affairs Law*.

Un elenco rappresentativo di cosmetici comprende: paidocosmetici, prodotti per il trucco, profumi, coloranti per capelli non ad ossidazione, prodotti per le unghie, preparazioni da bagno, detergenti, prodotti da applicare nell'area occhi, prodotti per capelli, cosmetici per la rasatura, prodotti per *skin care*, deodoranti.

Il *Cosmetic Products Act*, entrato in vigore il 01/07/00, e la *Notice no. 643 on the Rules of application of screening for cosmeceuticals* hanno introdotto la nuova categoria dei "cosmeceutici" o "cosmetici funzionali", che comprende depigmentanti, antirughe (*"cosmetics that are designed to minimize the appearance of lines in the face and body"*), abbronzanti e schermanti solari (sono compresi tutti i prodotti che vantano una protezione dalle radiazioni UV, anche secondaria), coloranti e decoloranti per capelli, cosmetici per la prevenzione della caduta dei capelli, prodotti per ridurre la secchezza in caso di pelle sensibile, depilatori ad azione chimica.

Esiste poi la categoria dei *quasi-drug* che comprende, tra gli altri: antitraspiranti, polveri aspersorie per bambini, prodotti per igiene intima femminile, sbiancanti per denti, dentifrici e collutori, *hand sanitizers*.

Etichettatura:

devono essere indicati sul contenitore secondario:

1. marchio registrato del prodotto (anche sul primario);
2. funzione del prodotto (anche sul primario);
3. nome ed indirizzo del produttore e del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione (anche sul primario);
4. elenco degli ingredienti;
5. contenuto nominale in unità metriche (misure di volume per i prodotti liquidi e viscosi, misure di peso per i solidi);
6. numero di lotto (anche sul primario);
7. data di scadenza o PaO + data di produzione (anche sul primario);



8. avvertenze prescritte per legge per tutti i cosmetici, ed altre specifiche per prodotti per la pelle, prodotti per manicure, coloranti ed altre preparazioni per capelli, shampoo, *makeup* per occhi, aerosol;
9. paese di origine per tutti i prodotti d'importazione. L'indicazione "European Union" o "EU" non è accettata;
10. indicazioni su come è possibile, da parte del consumatore, contattare l'azienda, compresa la frase (Exchange or refund if the product has problems) prevista all'interno dell'Act on Consumers relativo alla Consumer Policy della Fair Trade Commission.
11. indicazione "cosmetico funzionale" (기능성화장품), se del caso, e le relative informazioni su: campo di applicazione, dosaggio ed uso;
12. istruzioni d'uso e stoccaggio (se necessarie);
13. codice e simbolo del materiale dell'imballaggio (se pertinente);
14. prezzo di vendita;
15. eventuale codice a barre.

L'uso del coreano (Hangul) in caso di *packaging* primario e secondario è obbligatorio solo sul *packaging* secondario. È permesso l'uso di sovraetichette per i prodotti importati. *Sticker* ed etichette possono essere applicati sul *packaging* secondario dopo l'importazione.

MFDS ha pubblicato nuove regole per l'etichettatura e la pubblicità dei cosmetici che sono entrate in vigore il 1° marzo 2014 per i prodotti fabbricati o importati per la prima volta. In particolare, sono introdotte norme per disciplinare *claim* ammessi e vietati per i diversi cosmetici, oltre a regole più rigide nel caso di prodotti importati e sovraetichettati, con riferimento anche alla resistenza ed indelebilità delle etichette.

I contenitori con capacità di ≤ 15 ml/g o inferiore ed i *tester* hanno l'obbligo di riportare solo: nome del prodotto; nome ed indirizzo del responsabile; prezzo al dettaglio ed eventualmente la dicitura "tester".

Codice e simbolo del materiale di imballaggio possono essere omessi nel caso di *packaging*:

- con superficie < 50 cm²;
- con volume < 30 g o ml.
- su cui risulti impossibile stampare, serigrafare o far aderire con etichetta l'informazione

Per i saponi cosmetici è obbligatorio indicare in etichetta due pesi: *moisture weight* e *dry weight*, in base all'articolo 5 dello *Standards for safety management of distributed cosmetics*.

MFDS ha lanciato un progetto pilota, che terminerà il 25 febbraio 2025, per l'etichettatura elettronica dei cosmetici, esclusi coloranti per capelli, depigmentanti, prodotti per permanente, stiranti per capelli, detergenti intimi e depilatori. Scopo di MFDS è consentire al consumatore di accedere a maggiori informazioni dettagliate sulla sicurezza del prodotto e facilitare le aziende nell'aggiornamento delle etichette e nel contenimento dei costi.



L'e-labelling, QR Code incluso, potrà riguardare tutte le informazioni necessarie previste dal *Cosmetics Act*, ma il packaging cosmetico dovrà continuare a riportare le informazioni relative al nome del prodotto, il numero di lotto e la data di scadenza.

Dal 1° settembre 2004 un'autoregolamentazione da parte dell'industria prevede, per tutti i cosmetici di tipo *scrub*, l'indicazione della specifica avvertenza, in grassetto, "Evitare il contatto con gli occhi", ovviamente in coreano. L'avvertenza dovrebbe essere riportata su tutti i cosmetici che contengono particelle infrangibili (*bead*), compresi polietilene, silice, nylon, resina acrilica e polvere di nocciolo di albicocca. Qualora la confezione abbia un contenuto nominale superiore a 30 g si dovrà riportare anche uno speciale pittogramma.

Indicazione degli ingredienti in etichetta:

è richiesto l'elenco completo in ordine decrescente quantitativo. L'obbligo di indicazione dei 25 allergeni è in vigore dal 1° gennaio 2020.

Registrazione del produttore:

gli stabilimenti produttivi devono ottenere un'approvazione da parte delle autorità sanitarie. Gli importatori devono notificare l'attività, possedere strutture adeguate e controllare che siano rispettate le norme coreane che regolano l'attività di produzione ed importazione dei cosmetici.

Il costo della notifica è di 30.000 Won ed entro 10 giorni dalla domanda sarà rilasciato un certificato di autorizzazione.

Per i produttori locali è richiesta la conformità alle GMP ufficiali che fanno riferimento alle norme ISO 22716.

E' anche previsto che produttori ed importatori comunichino, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, alle autorità l'ammontare dei cosmetici prodotti od importati annualmente. Il rapporto deve contenere: categoria del prodotto, nome del prodotto, quantità totale importata in peso o volume.

Aerosol e matite per sopracciglia possono essere fabbricati anche da aziende non cosmetiche.

Registrazione delle formulazioni:

i cosmetici di prima importazione non sono più soggetti alla serie di test di controllo di qualità effettuati dalle autorità locali prima di essere immessi sul mercato. Questo compito sarà demandato agli importatori per la prima e le successive importazioni. Gli importatori dovranno quindi allestire un laboratorio sotto la direzione di un chimico od un farmacista ed effettuare regolarmente per ogni lotto una serie di controlli ed analisi. Qualora l'importatore non avesse una struttura adeguata a svolgere questo tipo di controlli, potrà rivolgersi a laboratori autorizzati dalle autorità, dalla *Korea Pharmaceutical Traders Association (KPTA)*, oppure a laboratori di altre aziende cosmetiche.

Il cosmetico potrà essere immesso immediatamente sul mercato coreano a patto che gli importatori notifichino la formula quali-quantitativa utilizzando i nomi INCI ed il riferimento all'ICID (*International Cosmetic Ingredient Dictionary*), insieme ad un certificato di libera vendita e ad una dichiarazione relativa alle misure prese per evitare la contaminazione da BSE/TSE. Solitamente questi documenti possono essere redatti su





carta intestata dell'azienda, firmati da un suo rappresentante e legalizzati (es. dalla Camera di Commercio). Il produttore dovrà altresì fornire all'importatore, per ogni lotto, i risultati dei test di qualità effettuati per garantire la conformità del cosmetico.

In sintesi i documenti che, oltre ai campioni, ogni importatore deve tenere, per tre anni, a disposizione delle autorità sono i seguenti:

- nome del cosmetico,
- formula quali-quantitativa del cosmetico, specifiche e funzione delle materie prime utilizzate (nome commerciale incluso),
- nome dell'azienda produttrice e paese d'origine,
- certificato di libera vendita con dichiarazione *BSE/TSE Free*,
- specifiche e metodi di analisi dei cosmetici,
- data della prima importazione,
- data di sdoganamento, quantità di merce importata e numeri di lotto corrispondenti,
- data e risultati dell'ispezione qualitativa con indicazione dei rispettivi numeri di lotto,
- luoghi e date di vendita e quantità commerciata.

Ogni nuovo arrivo di merce dovrà ottenere il permesso di importazione da parte della KPTA necessario per poter sdoganare i prodotti. La procedura segue la via informatica attraverso il website della KPTA e non prevede oneri. Tra i documenti da fornire ci sono il CLV e il certificato BSE.

I cosmetici funzionali devono invece essere registrati, esaminati dal *National Institute of Food and Drug Safety Evaluation* (NIFDS) ed approvati prima dell'immissione sul mercato. Anche in questo caso le procedure si differenziano in base alla presenza di ingredienti "noti" oppure "nuovi". Nella prima evenienza si dovranno fornire: formulazione, campioni di prodotto, specifiche e metodi per il controllo delle sostanze attive e per l'analisi del prodotto finito, SPF + protezione UVA (se pertinenti) e informazioni sul laboratorio che ha effettuato il test, dati sull'efficacia e informazioni sul laboratorio che ha effettuato il test, certificati di analisi, condizioni di stoccaggio (se necessarie), notizie sulla fragranza, certificato di libera vendita.

La procedura può richiedere fino a otto mesi.

Per la valutazione di SPF sono accettati i metodi coreano, americano FDA, internazionale ISO e australiano/neozelandese. Nel caso della protezione UVA sono ammessi quelli coreano e giapponese. Pur accettando lo standard ISO 24444, le regole di etichettatura sono più restrittive ed è obbligatorio indicare un SPF in un range pari a + o - il 20% del risultato ottenuto.

Qualora vi sia nella formula un nuovo ingrediente, eccipiente e/o principio attivo, si dovranno sottoporre i dati d'innocuità. I dati di stabilità devono essere esibiti solo nel caso il cosmetico dichiarati una durata minima inferiore a 30 mesi. I costi per il controllo della sicurezza ed efficacia dei cosmetici funzionali possono variare dai 25.000 ai 210.000 Won.

Per la registrazione di un *quasi-drug* è necessario fornire queste informazioni: formulazione, specifiche delle materie prime, specifiche e metodi per il controllo delle sostanze attive e per l'analisi del prodotto finito, condizioni di stoccaggio e *shelf life*, dati sul metodo produttivo e sullo sviluppo del prodotto, campioni (da 50 a 100 per



formula), dati su impiego e dosaggio, avvertenze, dati di stabilità a lungo termine o accelerata, dati clinici di efficacia, certificato di libera vendita, dati di tossicità nel caso di ingredienti "nuovi".

Monitoraggio delle reazioni avverse:

la legislazione vigente prevede che il produttore o l'importatore siano direttamente responsabili dell'immissione sul mercato di cosmetici che non causano danni alla salute del consumatore. Agli importatori è espressamente richiesto di controllare la conformità dei cosmetici importati.

In caso di ritiro dal mercato i dati relativi al prodotto in oggetto devono essere conservati per almeno due anni.

Restrizioni relative agli ingredienti:

esiste un sistema di liste positive e negative, riconducibile, ma non sovrapponibile, a quello del Regolamento cosmetici UE 1223/2009, che comprende: sostanze vietate, coloranti, conservanti e filtri UV ammessi. Vi sono importanti differenze con gli allegati UE.

Gli allegati (in coreano) aggiornati al 22/08/23 sono ai punti 1 e 2 in fondo a questo documento normativo:

<https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%20%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%A4%80%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EA%B7%9C%EC%A0%95>

MFDS ha lanciato una consultazione pubblica sulla proposta di aggiornare l'Allegato 1 (elenco delle sostanze vietate) e l'Allegato 2 (sostanze ad uso limitato, conservanti, filtri UV, coloranti per capelli) inserendo i numeri CAS e le denominazioni chimiche complete allo scopo di facilitare la consultazione e l'identificazione degli ingredienti.

In caso di "nuovi" ingredienti è previsto il controllo delle specifiche e dei dati di sicurezza da parte del *Commissioner* ministeriale prima della produzione o dell'importazione. I dati minimi da fornire sono: tossicità acuta, irritazione cutanea primaria, irritazione oculare o delle mucose, sensibilizzazione cutanea, tossicità per inalazione (se pertinente), fototossicità (se pertinente); *patch test*. Se però l'ingrediente è un conservante, un filtro UV o un colorante occorrono anche tossicità subacuta e cronica, mutagenesi, tossicità sulla riproduzione.

E' proibito l'uso della formaldeide (accettata come impurezza negli smalti).

Per i cosmetici funzionali esistono liste di principi attivi considerati efficaci nel fornire al prodotto le caratteristiche vantate, cioè depigmentante, protezione solare, abbronzante e riduzione delle rughe. Sono previste norme particolari, modulate su quelle dell'UE, in materia d'impiego dei nanomateriali.

L'impiego d'ingredienti derivati da specie; flora o fauna, protette dalla *Convention on the International Trade concerning Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dovrà ottenere un permesso speciale da parte delle autorità. È proibita la commercializzazione di cosmetici contenenti sostanze derivate da corna di rinoceronte od ossa di tigre.





Dal 1° luglio 2017 è stato introdotto il divieto d'impiego di *microbead* inferiori a 5 mm nei cosmetici per la detersione ed esfolianti. In questa definizione sono compresi anche gli struccanti (*makeup remover*) e prodotti da risciacquo quali condizionanti per capelli, schiume da barba, maschere per *skin care*.

Relativamente ai metalli pesanti le autorità hanno stabilito questi limiti:

1. *Pb*: less than 50 $\mu\text{g/g}$ (powders using clay), less than 20 $\mu\text{g/g}$ (the others)
2. *Nickel*: less than 35 $\mu\text{g/g}$ for eye make-up products, less than 30 $\mu\text{g/g}$ for makeup products, less than 10 $\mu\text{g/g}$ for the others
3. *Arsenic*: less than 10 $\mu\text{g/g}$
4. *Hg*: less than 1 $\mu\text{g/g}$
5. *Antimony*: less than 10 $\mu\text{g/g}$
6. *Cadmium*: less than 5 $\mu\text{g/g}$
7. *Dioxane*: less than 100 $\mu\text{g/g}$
8. *Methanol*: less than 0.2(v/v) %, less than 0.002%(v/v) for facial & body cleansing wet tissues
9. *Formaldehyde*: less than 2000 $\mu\text{g/g}$, less than 20 $\mu\text{g/g}$ for facial & body cleansing wet tissues
10. *Phthalates* (*Dibutylphthalate*, *Butylbenzylphthalate* and *Diethylhexylphthalate*): less than 100 $\mu\text{g/g}$ as total sum.

https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_28/list.do

La legge che proibisce la sperimentazione animale, adottata il 31/12/15, è stata pubblicata il 03/02/16. Il divieto riguarda la sperimentazione animale, in presenza di test alternativi accettati dal *Ministry for Food and Drug Safety*, su cosmetici e ingredienti ed è entrata in vigore nel 2018. Relativamente agli ingredienti sono esclusi dal divieto quelli testati per altri scopi, come, ad esempio, l'*Act on the Registration and Evaluation of Chemicals*.

Non è richiesto l'impiego di alcool denaturato e per i cosmetici contenenti alcool etilico non sono previste particolari tassazioni.

I seguenti denaturanti sono ammessi con determinati limiti: formaldeide (0,2% di formaldeide libera), fenolo (0,1% sul peso totale), resorcina (0,1% sul peso totale), acido salicilico (0,5% sul peso totale), salicilato di sodio (0,5% come acido salicilico) ed idrossido di sodio (5%, pH < 11).

Il Ministero dell'Ambiente è responsabile per la gestione delle norme per la gestione delle sostanze chimiche (*Korean REACH*) nuove ed esistenti, anche d'importazione.

Il K-REACH non si applica ai cosmetici:

Korea REACH does not apply to:

- *Radioactive substances of the Atomic Energy Act;*
- *Pharmaceuticals and non-pharmaceutical drugs of the Pharmaceutical Affairs Act;*
- *Narcotics of the Act on the Control of Narcotics;*
- *Cosmetics and materials of the Cosmetics Act;*
- *Ingredients and agrochemicals of the Agrochemicals Control Act;*
- [...]



Autorità deputate al controllo:

MFDS può ordinare ispezioni a magazzini, siti produttivi, uffici ecc., raccogliere campioni per i controlli, interrogare i dipendenti.

Confezionamento:

i prodotti per la stiratura dei capelli e per permanenti devono essere confezionati in unità a dose singola. I contenitori o gli imballaggi devono essere sigillati in conformità alle ordinanze del Ministero della Sanità.

Il peso del contenuto netto del prodotto non deve essere inferiore del 3% di quanto dichiarato in etichetta. E' permesso un leggero sovradosaggio.

Non sono previste gamme per i cosmetici.

Nel tentativo di ridurre del 50% la produzione nazionale di rifiuti in plastici e portare al 70% i processi di riciclo entro il 2030, il Ministero dell'Ambiente (MoE) coreano ha introdotto una norma per il divieto di plastiche, come il PVC, difficili da riciclare. L'*Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources*, emendato nel dicembre 2019 con il Decreto No. 833 del MoE del 20/12/189 e la Notifica del MoE 2019-244 del 24/12/19, si applica a tutti i prodotti disponibili sul mercato in Corea del Sud, compresi i cosmetici di produzione nazionale e importati. Per nove materiali di confezionamento (tra cui cartone, alluminio, acciaio, vetro, PET, resine sintetiche, polistirene) è introdotta una classificazione in quattro livelli di riciclabilità: eccellente, buona, normale e difficile.

Le aziende cosmetiche dal 24/09/20 per applicano questa regola di valutazione e, quindi, riportano in etichetta il livello di riciclabilità quantificato. Le aziende dovranno eseguire un'autovalutazione del materiale di confezionamento e sottoporre i risultati alla *Korea Environment Corporation*. Al termine del processo ufficiale di revisione, potranno riportare in etichetta il risultato della valutazione.

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=49392&lang=ENG

<http://eng.me.go.kr/eng/web/index.do?menuId=466>

La *Korea Cosmetic Association* (KCA), la *Korea Packaging Recycling Cooperative* (KPRC) e il Ministero dell'ambiente coreano hanno annunciate un nuovo programma di riciclo (*The Reverse Recycling Scheme of Cosmetic Containers*) per le aziende al fine di raggiungere, entro il 2025, il riciclaggio del 10% del packaging cosmetico, che nel 2019 è stato solo dello 0,56%.

Il programma prevede che i produttori ed importatori di cosmetici in packaging di vetro, bottiglie in PET o altre resine sintetiche possono iscriversi al KPRC *reverse recycling scheme* ed evitare di etichettare le loro confezioni come "difficili da riciclare" in base all'*Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources*, entrato in vigore nel settembre 2020.

Un emendamento all'*Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources* impone a produttori ed importatori, anche di cosmetici, l'obbligo, dal 1° aprile 2021, di un'ispezione preliminare sui materiali di confezionamento per ogni prodotto prima del lancio sul mercato con conseguente informazione ai consumatori sui risultati dell'ispezione, che sarà svolta da un ente designato dallo stesso Ministero dell'ambiente.

La notifica no. 2002-195 del Ministero dell'Ambiente "*The Guideline of the separate discharge mark system*" prevede l'indicazione del materiale su tutti componenti dell'imballaggio (es. contenitore, tappo, etichetta).





Sono esclusi dall'indicazione del marchio le confezioni di area < 50 cm² oppure aventi volume < 30 ml oppure quelle per le quali è impossibile, per struttura e costituenti, applicare il marchio.

Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2003.



L'inserimento nel marchio dell'acronimo PET è solo un esempio d'indicazione del materiale di cui è composto il *packaging*.

Le sigle da utilizzare sono:

분리배출

Materiale	Acronimo
Plastica	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, OTHER
Metallo	Metal, Fe, Al
Carta	Paper, Paper Pack
Vetro	Glass

Le autorità coreane hanno anche introdotto, nel 1995, un marchio caratteristico per identificare i materiali riciclabili. Per poter utilizzare tale indicazione le aziende devono fare richiesta al *Korea Resources Recovery and Reutilization Corporation* (KORECO). Nel caso dei saponi è possibile ottenere dalla *Korea Environmental Labelling Association* (KELA) il permesso per l'applicazione dell'ecoetichetta.

Pubblicità:

Sono vietati pubblicità ingannevole, quella comparativa, offerte regalo, vantare effetti medicinali. Vedere a questo proposito le rigide regole stabilite dalla *Fair Trade Commission (FTC)* attraverso il *Fair Labelling and Advertising Act* introdotto con la legge no. 5814 del 05/02/99 ed il Decreto presidenziale no. 16430 del 30/06/99. Qualora richiesto dalla FTC il produttore deve fornire entro 30 giorni i documenti necessari a giustificare le aggettivazioni pubblicitarie utilizzate.

Tutte le aziende cosmetiche devono inviare copia dei testi della loro pubblicità (compresi cataloghi ed altri tipi di brochure), e della documentazione scientifica a supporto, all'*Advertising Committee della Korean Cosmetic Industry Association* (KCIA) per l'approvazione prima dell'uscita del prodotto

Il *Korea National Institute of Food and Drug Safety Evaluation*, un ente parte di MFDS, ha aggiornato le linee guida per i test usati obbligatoriamente per verificare claim



funzionali quali "idratazione cutanea", "elasticizzante", "seboregolatore". "adatto per pelli a tendenza acneica", "riduzione temporanea della cellulite".

MFDS ha condotto, nel 2020, un'indagine sui *claim* utilizzati da più di 2500 cosmetici contenenti EGF (*Epidermal Growth Factor*) venduti online ed ha riscontrato che in più di 500 casi le aggettivazioni non erano conformi, vantando false attività correlate all'EGF e che inducevano il consumatore a credere si trattasse di farmaci.

Ricordiamo che, secondo la legge coreana, l'uso nei cosmetici di EGF (*RH-oligopeptide-1*) è limitato a $\leq 0,001\%$.

MFDS ha pubblicato *Guidelines for Labeling and Advertising Organic Cosmetic Products*. Da notare i limiti per l'uso dell'aggettivazione *organic*: *If wishing to include the word 'organic' in a product name, organic ingredients shall have a component ratio of more than 95% out of all the product components, excluding water and salt.*

Successive modifiche hanno introdotto il nuovo standard sui cosmetici naturali, modificando quindi il titolo in *Standards for Natural and Organic Cosmetics*. Sono state, inoltre, stabilite le definizioni per *Natural ingredients* e *Natural origin ingredients*, la nuova disciplina degli ingredienti ammessi, dei processi produttivi e del *packaging* per i cosmetici naturali. Nel caso dei cosmetici biologici è stato modificato il metodo per determinare la proporzione di contenuto biologico e meglio specificato lo scopo di altri ingredienti ammessi nei cosmetici biologici.

Il 31/12/21 sono state pubblicate le nuove *MFDS Guidelines for labelling and advertising of cosmetics* per includere l'indice ISO 22716 per i *claim* naturali e biologico/*organic* che dovrà accuratamente essere descritto al consumatore in etichetta o nel materiale pubblicitario allo scopo di evitare di ingenerare incomprensioni nei consumatori

La "*Regulation on the Approving Reliability of Certification, Assurance Agency for Labeling and Advertisement of Cosmetics*" stabilisce regole per citare in etichetta e nella pubblicità le certificazioni di conformità halal, kosher, vegan ed altre rilasciate da organismi internazionali riconosciuti dal *Ministry of Food and Drug Safety*.

Altre informazioni d'interesse:

MFDS ha pubblicato la *Regulation on Screening of Application for Functional Cosmetics* che adotta ufficialmente gli standard ISO per determinare il *Sun Protection Factor* (SPF), la *Water resistance* e la protezione UVA.

La revisione del *Cosmetics Act* entrata in vigore il 18 febbraio 2022 ha introdotto il divieto di commercializzazione di cosmetici ed ingredienti testati su animali. Tale divieto non si applicherà nel caso in cui gli ingredienti siano stati testati per ottemperare ad altre leggi (es. K-REACH) o per conservanti, coloranti e filtri solari che richiedono una valutazione del rischio o per materie prime che presentano potenziali problemi per la salute o nei casi in cui MFDS ritenga necessario effettuare un test su animali. Inoltre il divieto non si applica ad operazioni di import/export con nazioni che applicano leggi che richiedono test su animali.

E' vietata la vendita di cosmetici che possono essere confusi con gli alimenti (*food-imitating*) per presentazione, colore, aroma, forma e confezione.



Sono in vigore i *Requirements for Custom Cosmetics Sales Business* del *Ministry of Food & Drug Safety (MFDS)* relativi alla sicurezza dei cosmetici personalizzati, ossia cosmetici preparati sul posto, e successivamente confezionati, miscelando ingredienti identificati attraverso l'analisi della cute del singolo consumatore.

E' in vigore un *Free Trade Agreement (FTA)* tra Unione Europea e Corea del Sud, nono partner commerciale dell'Unione, che dovrebbe portare ad un risparmio di circa 1,6 miliardi di euro sulle tariffe applicate dalla Corea del Sud. Maggiori informazioni sono disponibili sul website della *DG Trade* dove sarà possibile controllare i valori delle tariffe preferenziali selezionando *South Korea* al link *Applied Tariffs Database* ed introducendo il codice tariffario della merce (<http://madb.europa.eu>) .

<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/>

La Commissione ha istituito uno specifico indirizzo e-mail (TRADE-EU-KOREA-FTA@ec.europa.eu) per commenti e domande sull'*EU-Korea FTA*.